

Codice A1702A

D.D. 18 dicembre 2015, n. 876

Azienda agri-turistico-venatoria "Della Serra" (TO). Presa d'atto sostituzione concessionario. Trasformazione in azienda faunistico-venatoria. Rinnovo della concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 29 del 06.03.2001 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Della Serra" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 1300, ubicata nei Comuni di Piverone e Azeglio e ricadente nel territorio della Provincia di Torino, a favore del Sig. BARATTO Silvano, fino al 31.01.2007;

vista la determinazione dirigenziale n. 6 del 16.01.2002 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Della Serra", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, individuata nella planimetria catastale agli atti ed avente la superficie di ha 200;

vista la determinazione dirigenziale n. 53 del 28.02.2007, con la quale sono state rinnovate la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Della Serra" e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31.01.2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 73 del 03.02.2012, con la quale è stata autorizzata la riduzione di superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "Della Serra", con estromissione di terreni pari ad ettari 367.41.81 per una superficie complessiva risultante pari ad ha 932.52.19, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il provvedimento di concessione;

vista la determinazione dirigenziale n. 111 del 16.02.2012, con la quale è stato preso atto della nomina a concessionario della suddetta azienda agri-turistico-venatoria del signor PROFUMO Francesco Ennio, in sostituzione del signor BARATTO Silvano, dimissionario;

vista l'istanza in data 29.10.2015 e registrata al n. 17600/A1702A di protocollo, con la quale il signor BERTOLA Silvano in qualità di presidente del "Consorzio Azienda Agri-turistico Venatoria della Serra Piverone-Azeglio", nel trasmettere il verbale di assemblea generale ordinaria del 28.10.2015, chiede;

- l'accoglimento della domanda di trasformazione dell'azienda suddetta nell'omonima azienda faunistico-venatoria;
- il rinnovo della concessione per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii;
- l'instestazione della concessione al signor FOSSATO Stefano nella sua qualità di concessionario;

visto il summenzionato verbale di assemblea generale ordinaria del 28.10.2015, nel corso della quale sono stati deliberati, tra l'altro:

- la trasformazione da azienda agri-turistico-venatoria (AATV) ad azienda faunistico-venatoria (AFV);
- il rinnovo del Consorzio aziendale fino al 31.01.2025;

- la nomina del nuovo concessionario signor FOSSATO Stefano in sostituzione del signor PROFUMO Francesco Ennio;

vista l'ulteriore comunicazione in data 16.12.2015 e registrata al n. 20254/A1702A di protocollo, stessa data, a firma del concessionario e del presidente del consorzio che nessuna modificazione è intervenuta in proposito neppure nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al consorzio e che non sono pervenute disdette da parte dei consorziati;

preso atto che il consorzio è valido fino al 31.01.2025 ai sensi del summenzionato verbale di assemblea straordinaria;

viste le seguenti motivazioni addotte per la richiesta di trasformazione da AATV a AFV:

- nella relazione tecnica allegata all'istanza, sulla base dell'individuazione delle caratteristiche di una AFV di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2008 e ss.mm.ii. e a seguito di quanto emerso dall'analisi territoriale e della tipologia delle coltivazioni presenti sul territorio, viene evidenziato che la presenza del SIC ZPS IT1110020 "Lago di Viverone" all'interno del comprensorio aziendale limita fortemente l'attività di una AATV;

- nel verbale di assemblea generale ordinaria del Consorzio in data 28.10.2015 si rileva che la trasformazione da AATV ad AFV comporterebbe un minor impatto sull'ambiente a causa del minor numero di cacciatori, essendo l'attività riservata ai soli soci ed invitati;

ritenuto che la vocazionalità faunistica dell'azienda potrà trarre ulteriore incremento dalla messa in atto degli interventi migliorativi di cui si fa menzione nella suddetta relazione tecnica;

considerato che resta invariata la superficie totale di ettari 932.52.19;

considerato che la trasformazione richiesta non è in contrasto con la ratio dei criteri e degli obiettivi programmatici approvati con D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

inteso che ai sensi della citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., in conseguenza della trasformazione decadrà l'istituzione della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, presente all'interno dell'azienda e che le relative tabelle indicatrici dovranno essere rimosse dal concessionario;

preso atto che il Consorzio è rinnovato fino al 31.01.2025;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del presidente del Consorzio aziendale, di presa d'atto della nomina del signor FOSSATO Stefano a concessionario, in sostituzione del signor PROFUMO Francesco Ennio, di trasformazione da azienda agri-turistico-venatoria a faunistico-venatoria "Della Serra", di rinnovo della concessione dell'azienda medesima fino al 31.01.2025;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

dato atto che sono state avviate le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 159/2011;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

determina

- di prendere atto della nomina del signor FOSSATO Stefano a concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Della Serra", in sostituzione del signor PROFUMO Francesco Ennio;
- di autorizzare, con decorrenza dal 01.02.2016, la trasformazione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Della Serra", ubicata nei Comuni di Piverone e Azeglio e ricadente nel territorio della Provincia di Torino, di ettari 932.52.19, in azienda faunistico-venatoria omonima;
- di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Della Serra", fino al 31.01.2025.

In relazione alla suddetta trasformazione il concessionario è tenuto ad aggiornare le tabelle perimetrali dell'azienda che dovranno recare la nuova dicitura di "azienda faunistico-venatoria" ed è tenuto altresì a rimuovere le tabelle delimitanti la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, esistente all'interno dell'azienda.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nonché nelle vigenti disposizioni tributarie in materia di concessioni regionali.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità stabilite con la determinazione dirigenziale n. 29 del 06.03.2001.

La presente determinazione verrà trasmessa al concessionario, alla Città Metropolitana di Torino e all'ATC TO1.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Dr. Carlo DI BISCEGLIE -